

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI . . .	Pag.	1
COMMISSIONI RIUNITE (X e XIII):		
<i>In sede legislativa</i>	»	1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):		
<i>In sede referente</i>	»	3
<i>In sede legislativa</i>	»	4
AFFARI INTERNI (II):		
<i>In sede legislativa</i>	»	4
<i>In sede referente</i>	»	5
GIUSTIZIA (IV):		
<i>In sede legislativa</i>	»	8
FINANZE E TESORO (VI):		
<i>In sede legislativa</i>	»	9
DIFESA (VII):		
<i>In sede referente</i>	»	11
<i>In sede legislativa</i>	»	11
ISTRUZIONE (VIII):		
<i>In sede legislativa</i>	»	13
LAVORI PUBBLICI (IX):		
<i>In sede referente</i>	»	14
AGRICOLTURA (XI):		
<i>In sede legislativa</i>	»	15
INDUSTRIA (XII):		
<i>In sede legislativa</i>	»	17
<i>In sede referente</i>	»	18
LAVORO (XIII):		
<i>In sede legislativa</i>	»	18
IGIENE E SANITÀ (XIV):		
<i>In sede legislativa</i>	»	19
CONVOCAZIONI	»	20

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1965, ORE 18. — *Presidenza del Presidente RESTIVO.*

Il Presidente comunica che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, ha richiesto il parere della Commissione alla modifica dell'articolo 5, primo comma, dello Statuto sociale della R.A.I.-Radiotelevisione italiana.

Dopo illustrazione da parte del Presidente della modifica suddetta ed interventi dei senatori Angelilli e Valenzi e dei deputati Nannuzzi e Bertè, la Commissione esprime, nell'ambito della sua competenza, parere favorevole alla modifica medesima.

La Commissione, decide, quindi, di visitare gli impianti tecnici della R.A.I.-Radiotelevisione italiana in uno dei prossimi giorni.

Su richiesta di alcuni membri la Commissione decide infine di rinviare il seguito dei propri lavori a mercoledì 20 ottobre p.v., alle ore 16,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

TRASPORTI (X) e LAVORO (XIII)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1965, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente della X Commissione, SAMMARTINO.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la marina mercantile, Riccio e per il lavoro e la previdenza sociale, Fenoaltea.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione del " Fondo speciale lavoratori portuali " » (721).

Il deputato De Capua, Relatore per la X Commissione, dopo aver ricordato i precedenti della discussione in sede referente e illustrato il testo degli emendamenti concordati in sede di Comitato ristretto, esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge modificato sulla base di tali emendamenti, richiamando altresì l'attenzione sulla necessità di equiparare i lavoratori portuali permanenti ed occasionali, e sulla persistente carenza di norme per i lavoratori portuali in pensione.

Il deputato Bianchi Fortunato, Relatore per la XIII Commissione, fa presente che, risolte le questioni controverse in sede di Comitato ristretto, rimane da decidere il problema dell'assistenza di malattia, che egli ritiene debba essere regolata nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria di malattia affidata all'I.N.A.M., salva la facoltà di prestazioni integrative.

Il deputato Giachini fa presente che il gruppo comunista non insiste sull'emendamento inteso a sopprimere gli obblighi contributivi verso l'I.N.A.M., mentre è favorevole alla estensione della proposta di legge ai lavoratori portuali occasionali e al mantenimento dell'autonomia delle Casse mutue di malattia di Genova, Monfalcone, Savona e Venezia.

I deputati Cocco Maria, Colasanto e Borra non ritengono giustificata l'esclusione delle Casse citate dalle norme generali sull'assicurazione contro le malattie, ritenendo che tutti i lavoratori portuali debbano rientrare in tale assicurazione, salva la possibilità di prestazioni integrative da parte del Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali o delle Casse autonome già esistenti.

Il Sottosegretario di Stato Riccio fa presente che il disegno di legge non intende affrontare i problemi del lavoro portuale e quelli assistenziali e previdenziali, ma solo dare assetto giuridico ad una situazione esistente, finora regolata da norme amministrative, autorizzando la centralizzazione di alcuni fondi compensativi alimentati dalle addizionali percentuali sulle tariffe delle prestazioni dei lavoratori portuali, e lasciando inalterate le autonomie di alcune istituzioni mutualistiche nel campo dell'assistenza malattia, da tempo esistenti in alcuni porti; richiama infine l'attenzione sulla peculiarità della disciplina del lavoro portuale e sulla esigenza di giungere ad una maggiore perequazione tra i lavoratori dei principali porti e quelli operanti in porti di minor traffico.

Il deputato Sabatini ritiene che il disegno di legge contravviene al principio per cui,

una volta regolate su basi generali ed uguali per tutti le forme di assicurazioni sociali obbligatorie, si devono lasciare alla libera contrattazione sindacale e al controllo delle organizzazioni sindacali le ulteriori provvidenze integrative. Chiede pertanto che ne sia sospesa la discussione per approfondire i termini della questione.

A favore della sospensiva interviene il deputato Alba, che non ritiene che, allo stato, le Commissioni siano in grado di valutare l'esatta portata e le conseguenze del disegno di legge.

Il deputato Giachini si dichiara invece contrario alla sospensiva, e così pure il Sottosegretario di Stato Riccio. La proposta di sospensiva, posta ai voti, è respinta, e le Commissioni approvano quindi l'articolo 1 del disegno di legge nella seguente articolazione proposta dal Relatore Bianchi Fortunato ed integrata da emendamenti governativi:

ART. 1.

È istituito presso il Ministero della marina mercantile, a decorrere dal 1° gennaio 1966, il « Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali », ai fini di cui al successivo articolo 2.

ART. 1-bis.

Al « Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali » affluiscono le addizionali percentuali sulle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali finora versate dalle compagnie e dai gruppi portuali:

a) al « Fondo contributi previdenziali e assistenziali compagnie o gruppi portuali »;

b) al « Fondo gratifica speciale lavoratori portuali »;

c) al « Fondo assistenza economica lavoratori compagnie portuali »;

d) al Fondo « Cassa mutua malattia lavoratori portuali », gestito dalla Federazione italiana lavoratori dei porti sotto la vigilanza del Ministero della marina mercantile, comprese quelle relative ai contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni;

e) nonché quelle relative all'assicurazione infortuni sul lavoro finora gestite direttamente dalle compagnie e dai gruppi portuali.

Il Ministro della marina mercantile potrà, con proprio decreto, sentito il Comitato

centrale del lavoro portuale istituito con legge 4 giugno 1949, n. 422, determinare quali altre addizionali di carattere generale, già gestite dalle singole compagnie e gruppi portuali, debbano affluire al Fondo.

Nulla è innovato per quel che riguarda gli obblighi posti a carico delle compagnie e gruppi portuali dalle vigenti disposizioni in materia di contribuzioni per le forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fondo tiene gestioni separate per le singole contribuzioni e prestazioni.

Il servizio di tesoreria e di cassa è espletato da un Istituto di credito di diritto pubblico in base ad apposita convenzione ».

L'articolo 2, concernente i fini istituzionali del Fondo, è approvato con emendamenti dei Relatori e del Governo, intesi a riferire le relative disposizioni ai lavoratori portuali, senza distinzione tra permanenti e occasionali, e a limitare le convenzioni da stipularsi con l'I.N.A.I.L. e l'I.N.A.M. alle sole modalità di pagamento.

L'articolo 3, dopo ampia discussione in cui intervengono i deputati Cocco Maria, Santagati, Alini, Sulotto, Scalia, il Relatore De Capua ed il Sottosegretario di Stato Riccio, viene approvato nel seguente testo:

« L'amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato composto come segue:

a) dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che lo presiede;

b) dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale;

c) da un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

e) da un rappresentante per ciascuna delle categorie degli industriali, dei commercianti, degli armatori, nonché degli agenti marittimi e raccomandatari, nominati dal Ministro per la marina mercantile, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali;

f) da otto lavoratori portuali nominati dal Ministro della marina mercantile, di cui sei su designazione delle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e due su designazione dei consoli delle compagnie portuali;

g) dal Direttore divisione servizi contabili del lavoro portuale o da chi ne fa le veci, con funzioni di segretario.

Il Ministro della marina mercantile con proprio decreto nomina tra i membri del Comitato due Vicepresidenti, di cui uno scelto tra i rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali.

I membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

L'articolo 4 è approvato senza modificazioni. L'articolo 5 è approvato con una modificazione di carattere formale.

L'articolo 6, concernente il collegio dei revisori dei conti, è approvato con un emendamento del Comitato ristretto, che eleva a cinque il numero dei membri, aggiungendone due designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali.

L'articolo 7 è approvato nel seguente testo proposto dal Relatore Bianchi Fortunato:

« Con la istituzione del Fondo di assistenza sociale dei lavoratori portuali sono soppressi i fondi di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'articolo 1-bis della presente legge e le relative attività e passività sono trasferite al Fondo, secondo le gestioni di pertinenza ».

A proposito dell'articolo 8 e degli emendamenti aggiuntivi dei deputati Macchiavelli, Giachini, Colasanto e Di Piazza, il deputato Cocco Maria ribadisce le sue riserve circa disposizioni che tendano a mantenere fuori dell'ambito dell'assicurazione generale di malattia iniziative mutualistiche locali sostitutive, e non soltanto integrative, di tale assicurazione; propone pertanto la soppressione dell'articolo 8 e la reiezione degli emendamenti aggiuntivi.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Giachini, Guerrini Giorgio, Scalia, Santagati e del Sottosegretario di Stato Riccio, che non si oppone all'eventuale soppressione dell'articolo 8 nel caso essa faciliti l'immediata approvazione del disegno di legge, la Commissione delibera di rinviare la discussione dell'articolo 8 e degli emendamenti aggiuntivi alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Salizzoni.

DISEGNO DI LEGGE:

« Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica » (2606).

Il Presidente comunica che il Presidente della V Commissione (Bilancio) gli ha trasmesso una lettera con cui prospetta la esigenza, avanzata dalla Commissione Bilancio, di un esame congiunto da parte delle Commissioni I e V sul disegno di legge. Poiché una richiesta in tal senso è stata già respinta dal Presidente della Camera, la Commissione Bilancio rivolge formale richiesta perché, a norma dell'articolo 37, terzo comma, del Regolamento, la I Commissione dia assenso all'esame congiunto, considerata la natura del disegno di legge istituzionale delle strutture della programmazione economica.

La Commissione, dopo interventi del Relatore Colleselli e dei deputati Dell'Andro, Accreman, Nannuzzi e Luzzatto, all'unanimità, delibera di non aderire alla proposta del Presidente della V Commissione La Malfa, tenuto conto della natura istituzionale della legge, che richiede una valutazione organica e totale delle strutture organizzative dell'amministrazione dello Stato per un equilibrato assetto funzionale. Tale valutazione la Commissione ritiene di potere e dover fare da sola, anche in ossequio alla decisione del Presidente della Camera, riservandosi, altresì, ove lo ritenesse opportuno, in sede di esame del disegno di legge, di invitare il relatore del parere della V Commissione ad illustrarlo oralmente.

Al termine della seduta, la Commissione, su proposta del Presidente, delibera, all'unanimità, di chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione della proposta di legge n. 2459 alla propria competenza legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* BALLARDINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Salizzoni.

PROPOSTA DI LEGGE:

LUCIFREDI: « Norme generali sull'azione amministrativa » (81).

La Commissione, dopo interventi del relatore Lucifredi, del Sottosegretario Salizzoni,

del Presidente e dei deputati Belci, Bressani, Franchi, Carcaterra, Almirante, Di Primio, Accreman, Luzzatto e Gullo, approva con modificazioni di ordine tecnico gli articoli da 1 a 33 nel testo predisposto dal Comitato ristretto e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,40.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1965, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente* SCALFARO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Mazza.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di contributi all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati » (*Approvato dal Senato*) (2563).

Il relatore Dossetti illustra favorevolmente il provvedimento raccomandandone l'approvazione, in considerazione delle finalità che l'Opera per i profughi giuliani e dalmati svolge nel campo della pubblica assistenza.

Dopo interventi dei deputati: Maulini, che dichiara di non concordare con il disegno di legge e che richiama l'attenzione del Governo sulla opportunità di provvedere al definitivo assorbimento nella vita del Paese dei profughi; Greppi, che preannuncia il voto favorevole del suo gruppo pur auspicando l'opportunità di risolvere in radice il problema dei profughi; Calabrò, che si dichiara favorevole al provvedimento rilevando la opportunità di affrontare in modo definitivo il problema di questa particolare assistenza (auspica un più efficace controllo prefettizio sugli enti di assistenza), e dopo una breve replica del relatore, il Sottosegretario Mazza, dopo avere osservato che quello dei profughi è un problema prevalentemente politico che il Governo si è sforzato e si sforza in ogni modo di risolvere, invita la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Il deputato Maulini, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, preannuncia che la sua parte si asterrà dal voto.

Sono quindi approvati senza modificazioni gli articoli del disegno di legge, che al termine della seduta è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1965, ORE 10,20. —
Presidenza del Presidente SCALFARO. — Inter-
viene il Sottosegretario di Stato per l'interno,
Mazza.

PROPOSTE DI LEGGE:

MALFATTI FRANCESCO ed altri: « Integra-
zione della legge 15 febbraio 1963, n. 151, re-
lativa agli stipendi minimi degli ufficiali sa-
nitari e dei medici addetti agli uffici sanitari
comunali » (*Parere alla XIV Commissione*)
(2004);

DE LORENZO: « Integrazione della legge
15 febbraio 1963, n. 151, concernente modifi-
cazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio de-
creto 27 luglio 1934, n. 1265 » (*Parere alla
XIV Commissione*) (2191).

Dopo la relazione del deputato Dossetti e
un intervento del deputato Mattarelli Gino, la
Commissione, a maggioranza, delibera di
esprimere parere contrario alle due proposte
di legge, perché con lo statuire per legge l'ob-
bligo per le Amministrazioni comunali di
applicare l'estensione al personale sanitario
dipendente dei miglioramenti economici pre-
senti e futuri previsti per gli statali dalle
leggi 27 maggio 1959, n. 324, 19 aprile 1962,
n. 776 e 28 gennaio 1963, n. 20, verrebbe im-
posto un onere che non tutti i Comuni sareb-
bero in grado di sostenere. Si tratta inoltre
di personale al quale è consentito l'esercizio
della libera professione (non consentito agli
altri dipendenti). Si rileva quindi che nell'at-
tuale sistema giuridico agli Enti locali è con-
cessa autonoma discrezionalità di estendere o
non ai propri dipendenti o a parte di essi i
miglioramenti concessi ai dipendenti statali
in conformità alle proprie disponibilità di
bilancio. Le due proposte di legge infine pre-
vedono una decorrenza retroattiva.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MARIA: « Estensione ai mutilati e
invalidi civili dei benefici di cui alla legge
25 giugno 1956, n. 587, nei concorsi per il
conferimento delle farmacie » (*Parere alla
XIV Commissione*) (2142).

Dopo la relazione del deputato Dal Canton
Maria Pia, la Commissione delibera, alla una-
nimità, di esprimere parere favorevole a con-
dizione che l'articolo unico del provvedi-
mento venga modificato nel senso di fissare
in due terzi la capacità lavorativa dei muti-
lati ed invalidi civili ai quali si intendano

estendere i benefici di cui alla legge 25 giu-
gno 1956, n. 587, nei concorsi per il conferi-
mento delle farmacie.

PROPOSTA DI LEGGE:

Bozzi ed altri: « Controllo parlamentare
sulle nomine governative in cariche di azien-
de, istituti ed enti pubblici » (1445).

Il Presidente Scalfaro, riprendendo le ar-
gomentazioni generali già prospettate al ter-
mine della seduta precedente, fa presente
che a suo avviso la proposta di legge che
porta la firma dell'onorevole Bozzi e di altri
parlamentari del gruppo liberale, identica a
quella pendente all'altro ramo del Parla-
mento avanzata dai senatori dello stesso par-
tito, presenta una serie di problemi di natura
costituzionale che impongono un primo esa-
me accurato al fine di poterne accertare la
conformità ai principi costituzionali:

1) La proposta del controllo parlamen-
tare sulle nomine a cariche in aziende, isti-
tuti, o enti pubblici effettuate dall'esecutivo
(Capo I, articoli 1, 2, 3, 4) presenta una gra-
ve ipotesi di contaminazione dei poteri. Men-
tre il titolo del Capo I citato parla di con-
trollo parlamentare, gli articoli prevedono una
procedura che si risolve in una partecipazio-
ne del Parlamento alla responsabilità dell'ese-
cutivo e, quindi, un incontro atipico di due
volontà in un atto che è riservato all'esecu-
tivo stesso.

Il controllo si attua solo su provvedimenti
compiuti, o su atti completi, in sostanza su
un determinato conclusivo atto di volontà del
potere esecutivo che il Parlamento discute e
critica nell'ambito della propria competenza.
Tuttalpiù in questo caso potrebbe parlarsi di
controllo preventivo, ma è evidente che già
solo enunciandolo si esprime una palese con-
tradizione in termini.

2) Dalla contaminazione dei poteri si
giunge alla irresponsabilità: infatti, l'esecu-
tivo, nell'attuare la nomina prevista, non è
tenuto a seguire il parere espresso dalla pro-
gettata Commissione interparlamentare, ma
non vi è dubbio che nella sostanza e sul pia-
no politico, che è quello che maggiormente
conta, l'esecutivo finirebbe nella totalità dei
casi per trovarsi vincolato al parere di una
Commissione così autorevole e sarà ben dif-
ficile che risulti in grado di superare e di-
sattendere un parere negativo motivato.

Ne discende che di fronte a chiunque cri-
tichi o contesti una nomina, il Governo potrà
rispondere di aver accolto il parere della Com-
missione o, comunque, di averne il consenso

espresso o tacito; la Commissione, d'altra parte, non risponderà della nomina, anche se il suo parere l'ha in qualche modo determinata, perché non è previsto che una Commissione parlamentare risponda di una nomina che formalmente è compiuta dal potere esecutivo.

3) Pare quindi questo un tipico caso che si riconduce alla formula « controllori controllati ». Come potrà il Parlamento domani sollevare, anche attraverso l'interrogazione o l'interpellanza di uno dei suoi componenti, critiche, riserve o richieste di spiegazioni al Governo per delle nomine per le quali il Governo stesso ha comunque accolto il parere della Commissione interparlamentare? Sarà facile al Ministro competente rispondere che l'interrogante o l'interpellante è stato sufficientemente rappresentato dalla Commissione, a meno che, mutata ulteriormente la norma, l'esecutivo debba rivolgere richiesta di parere a ciascun parlamentare dei due rami del Parlamento.

In sostanza il Parlamento, che ha il potere-dovere costituzionale di controllare, per voler far troppo, operando un intervento preventivo nella competenza esclusiva dell'esecutivo, finisce per privarsi in sostanza del suo diritto fondamentale al controllo politico. Per eccedere nel controllo si finisce per non riuscire a controllare più.

Affinché il Parlamento possa effettuare anche in questo settore il suo controllo politico nel modo migliore e più tempestivo, nulla impedirebbe che il Governo si impegnasse a comunicare alle Presidenze delle due Camere ogni nomina all'atto stesso in cui viene resa pubblica; questo sarebbe un modo pratico di collaborare per la maggiore efficienza dell'attività parlamentare di controllo.

4) Entrando in un campo meno giuridico e più pratico, è necessario osservare che oggi, di fatto, ogni nomina da parte del Governo avviene tenuto conto dell'equilibrio politico fra i partiti partecipi delle responsabilità governative. Trascuriamo pure l'elemento deteriore che troppe volte porta a motivazione della nomina l'appartenenza delle persone nominate a questo o a quel gruppo, a questa o quella corrente di partito e fermiamoci a constatare che una evidente esigenza politica conduce ad una certa distribuzione di poteri, purché siano salve le finalità che la nomina deve raggiungere e cioè il miglior bene oggettivo dell'ente che deve essere amministrato.

Se si accogliesse l'ipotesi prevista nella proposta di legge Bozzi, di fatto si finirebbe per dar vita a una serie di colloqui preven-

tivi tra il Ministro competente per le nomine e il Presidente e i membri della Commissione interparlamentare, giungendo — è necessario dirlo con chiarezza — ad una ulteriore ricerca di equilibri politico-parlamentari, se non addirittura a situazioni contrattuali che consentendo la nomina di Tizio al tale ente prevedono la nomina di Caio all'ente tal altro.

Il Parlamento deve controllare e non inserirsi dove non ha il diritto e il dovere di farlo.

In conclusione, la proposta di legge risente di un certo malessere, non sempre motivato, riguardo a talune nomine ma risente, soprattutto, della necessità che il Parlamento si trovi nella pienezza del diritto di esercitare il suo fondamentale potere di controllo. Premesso che trattasi sempre di controllo politico, perché per altri controlli la Costituzione prevede altri organi, lo sforzo comune deve essere quello di mettere il Parlamento nelle migliori condizioni per adempiere a questo suo compito, non certo di condurlo sul binario dello straripamento e della invadenza nel settore di competenza altrui.

Per queste considerazioni ritiene di sospendere la discussione della proposta n. 1445, sollevando un interrogativo sulla sua ortodossia costituzionale affinché venga rimosso anzitutto questo ostacolo prima di proseguire. La discussione potrà anche svolgersi a Commissioni I e II congiunte.

Il deputato Zincone, dopo aver dichiarato a titolo personale di non condividere la proposta di legge in esame (tanto da non averla firmata come proponente), dichiara di condividere tutte le osservazioni presentate dal Presidente e di essere anche d'accordo sulla prosecuzione della discussione a Commissioni riunite.

Il Relatore Ferrari Virgilio esprime pieno consenso a tutte le considerazioni costituzionali esposte dal Presidente e ribadisce l'opportunità di affrontare al più presto, in qualche modo, il problema sollevato dalla proposta di legge.

Il deputato Greppi, pur concordando con quanto osservato dal Relatore sulla opportunità di risolvere un problema che è ormai diventato di costume, a nome della sua parte, aderisce *in toto* con quanto osservato dal Presidente.

Sulla proposta del Presidente la Commissione si dichiara unanime. Il Presidente Scalfaro ringrazia quindi per l'unanimità del consenso e fa presente che sottoporrà la conclusione proposta alla Presidenza della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE:

GAGLIARDI ed altri: « Integrazioni e modificazioni della legislazione a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (2130).

Dopo breve relazione del deputato Gagliardi, che sostituisce il relatore, e dopo interventi dei deputati Maulini e Pagliarani e del Sottosegretario Mazza, il Presidente Scalfaro ricorda che il Senato non ha ancora ultimato l'iter legislativo di un provvedimento analogo approvato il 26 febbraio 1964 dalla II Commissione interni e comunica che la V Commissione bilancio ha deliberato di rinviare l'espressione del parere al fine di consentire di prendere contatti con l'altro ramo del Parlamento. Dopo aver proposto di riesaminare con la Presidenza della Commissione Bilancio la questione, al fine di sollecitarne il parere, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

TERRANOVA CORRADO ed altri: « Norme per favorire la ripresa del teatro lirico e del concertismo » (1910).

Il deputato Gagliardi, sostituendo temporaneamente il Relatore, illustra il provvedimento sottolineandone gli scopi e le finalità. A suo avviso il problema degli enti lirici non è solo finanziario, ma strutturale. Dopo avere rilevato l'opportunità che alla discussione intervenga il rappresentante del Governo per lo specifico settore, soprattutto perché da tempo da parte del Governo è stata preannunciata la predisposizione di un provvedimento inteso a riordinare tutta la materia, è dell'opinione che sia opportuno esaminare la proposta di legge perché costituisce un contributo certamente positivo sulla via della soluzione del problema degli enti lirici.

Il relatore Russo Spena, dichiara di concordare con quanto ha osservato il deputato Gagliardi e di essere favorevole alla continuazione della discussione del provvedimento che appare degno di plauso anche se nella sua formulazione tecnica dovrà essere in qualche parte emendato.

Il deputato Greppi è dell'avviso che dal Governo, che ne ha preso impegno, dovrebbe partire l'iniziativa in questo settore e sottolinea quindi la necessità che il Ministro per lo spettacolo intervenga alla discussione.

Il deputato Alatri, dopo aver lamentato la assenza del rappresentante del Governo in

questo specifico settore, concorda con quanto ha osservato il relatore circa l'opportunità di proseguire l'esame del provvedimento, dichiarando di essere contrario alla prassi invalsa di arrestare l'esame di provvedimenti di iniziativa parlamentare in attesa dell'abbinamento con provvedimenti di iniziativa governativa. Pur non entrando nel merito, tiene a precisare che se è favorevole alla continuazione della discussione, ciò non deve significare che lo sia anche alla proposta di legge.

Il Sottosegretario Mazza, in via preliminare, concorda sull'opportunità che presenti alla discussione del provvedimento un rappresentante del dicastero competente e preannuncia le perplessità che il Ministero dell'interno nutre nei confronti dell'articolo 4. Occorre che detto articolo sia più aderente alla realtà amministrativa, tenendo conto soprattutto delle condizioni deficitarie dei bilanci degli enti locali.

Intervengono quindi il relatore Russo Spena, che dà atto al Sottosegretario Mazza del fatto che nell'esame del merito si terrà certamente conto di questo aspetto del problema, e i deputati: Greppi, il quale ribadisce l'opportunità che il rappresentante del Ministero per il turismo e lo spettacolo assista al dibattito; Di Giannantonio, che si dichiara favorevole a rinviare l'esame del provvedimento soprattutto perché il Ministero competente deve provvedere alla rimozione del grave ostacolo di carattere finanziario consistente nella liquidazione di tutte le passività esistenti; Semeraro, il quale, rilevata l'opportunità di affrontare al più presto il problema del settore, che da troppi anni viene rimandato, si dichiara favorevole ad un breve rinvio del provvedimento, ed infine dei deputati Calabrò, Mattarelli Gino, Borsari e Terranova Corrado, che concordano sulla opportunità che al dibattito partecipi anche il rappresentante del Governo competente per il settore e si dichiarano favorevoli ad un breve rinvio del provvedimento.

Il Presidente Scalfaro quindi rinvia alla prossima seduta il seguito dell'esame della proposta di legge, ribadendo l'opportunità che alla discussione intervenga anche il rappresentante del Governo competente per il settore, senza però che l'eventuale sua assenza possa precludere la continuazione del dibattito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1965, ORE 9,30. —
Presidenza del Presidente ZAPPA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento dei limiti di valore della competenza dei pretori e dei conciliatori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori » (*Approvato dal Senato*) (2625).

Il Relatore Martuscelli riferisce favorevolmente sul disegno di legge dopo aver ricordato gli elementi essenziali della discussione già svolta al Senato sia nel merito, sia sugli altri argomenti che interessano la amministrazione della giustizia, connessi con il provvedimento in esame.

Interviene il deputato Breganze che ricorda la discussione svolta alla Camera nel 1959 in relazione ad un analogo disegno di legge, ed esprime delle perplessità sul limite della competenza pretorile fissata dal Senato in lire 750.000, ritenendo più adeguato, anche per il doveroso parallelismo con la competenza dei conciliatori, rapportare questo limite a lire 500.000.

A sua volta il deputato Cacciatore dichiara di essere favorevole al disegno di legge pur notando che, in tal modo, si viene ad aggravare il lavoro delle preture che non sempre sono coperte dei pretori titolari. Attualmente, in base a più recenti statistiche, sarebbero vacanti ben 155 posti di titolari di pretura. Per quanto concerne i conciliatori sostiene la necessità di considerare un metodo retributivo adeguato alle loro funzioni. Auspica un più vasto uso dei vicepretori onorari in modo da avvicinare concretamente la giustizia al popolo.

Il deputato Coccia, quindi, dichiara che se l'aggiornamento dei limiti di valore tende ad una più efficace utilizzazione dei magistrati, egli si dichiarerà favorevole al disegno di legge. Sottolinea la pesantezza degli attuali procedimenti giudiziari che inducono i cittadini a cercare arbitrati o transazioni private. Pensa che le proposte modificazioni di valore stiano a rappresentare la volontà di iniziare una concreta riforma dell'ordinamento giudiziario che dovrebbe accogliere, fra l'altro, il principio dei giudici di pace e del giudice elettivo. Fa notare la atrofizzazione in cui versa oggi l'istituto del conciliatore mentre l'aumento dei limiti di valore,

anche per i pretori, rende più valida la critica già mossa alla recente abolizione di 82 preture. Chiede che il Governo voglia dare risposta, assumendo degli impegni, per quanto concerne il potenziamento delle preture, degli uffici di conciliazione e della riforma del codice di procedura civile.

I deputati Bosisio, Reggiani, Romeo, si dichiarano favorevoli al disegno di legge che, pur non risolvendo specifiche situazioni di carenza dell'ordinamento giudiziario, risponde ad una esigenza di fatto in relazione alla progressiva diminuzione del valore della moneta. In particolare il deputato Romeo sottolinea la necessità di rivedere la distribuzione della competenza per materia nelle cause relative alle assicurazioni sociali che, oggi, sono assegnate esclusivamente ai tribunali.

Il deputato De Florio dichiara, in linea generale, di essere favorevole al disegno di legge, anche se sorgono delle concrete preoccupazioni circa la possibilità che le preture, con la ben nota carenza di organici e di attrezzature, siano in grado di sopportare l'ulteriore gravame di lavoro. Chiede se il Governo, nel momento in cui sopprimeva 82 preture, abbia avuto presente la necessità di questo aumento dei limiti di valore; se abbia considerato la carenza di titolari in ben 155 preture e se abbia, veramente, l'intenzione di affrontare la discussione dell'ordinamento giudiziario.

Il deputato Milia critica il Governo per la presentazione di provvedimenti isolati, frammentari, scoordinati, mentre quelli che riguardano i problemi di fondo e la struttura organizzativa della giustizia vengono accantonati. Domanda al Governo di conoscere in quanti comuni non esista il conciliatore, e suggerisce anche la necessità di rivedere la competenza per materia.

Il Sottosegretario di Stato Misasi risponde agli intervenuti, dichiarandosi lieto dell'orientamento, di massima favorevole, che la Commissione ha manifestato e del fatto che sono stati prospettati in questa occasione, una serie di problemi che, in effetti, vanno meditati, studiati ed affrontati, e ringrazia gli intervenuti per l'apporto dato alla validità della discussione. Il Governo — afferma — attende anche indicazioni dal Parlamento e la discussione svolta contiene utili indicazioni, che egli accetta, relativamente ai temi da trattare ed al criterio di priorità che deve presiedere alla loro trattazione.

Il deputato Guidi chiede al rappresentante del Governo di fornire precise assicurazioni

ed impegni sui fondamentali argomenti che interessano la giustizia ed annuncia che condizionerà il proprio voto alla risposta che gli sarà data soprattutto sui tempi di attuazione dell'ordinamento giudiziario e della riforma dei codici oltre che sugli altri problemi di struttura della amministrazione della giustizia. In mancanza di specifiche assicurazioni, preannuncia la presentazione di una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

Interviene, quindi, il deputato Pennacchiza che formalmente chiede la sospensione della discussione con rinvio alla prossima settimana. Non essendo la proposta sostenuta dal prescritto numero di deputati la discussione prosegue e il Sottosegretario Misasi fa notare al deputato Guidi che altro sarebbe stato il contenuto del suo precedente intervento qualora avesse conosciuta la riserva di rimessione del disegno di legge all'Assemblea. Fa notare che dai precedenti interventi dei deputati Coccia e De Florio, che appartengono allo stesso gruppo parlamentare del deputato Guidi, non aveva rilevato posizioni tanto impegnative e le aveva interpretate come contributo alla discussione. Chiede se il gruppo comunista sia d'accordo o meno sul disegno di legge in discussione.

Avendo il deputato Guidi presentato la richiesta di rimessione del disegno di legge all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, corredata delle firme di un quinto dei componenti la Commissione, il Presidente sospende la discussione.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari » (1525).

Il Sottosegretario di Stato Misasi, in ottemperanza agli impegni presi nella precedente seduta, presenta alla Presidenza una serie di elaborati comprendenti l'analisi e la formulazione in articoli delle varie ipotesi già prospettate per risolvere la questione della divisione delle competenze fra aiutanti ufficiali giudiziari, ufficiali giudiziari e notai, nella elevazione dei protesti cambiari. Illustra brevemente la portata delle singole norme mentre il Presidente si riserva di far pervenire a tutti i componenti della Commissione il testo completo dei lavori predisposti dal Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 13,20.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1965, ORE 10,10. —
Presidenza del Presidente VICENTINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Belotti.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

Riscatto dei servizi prestati alle dipendenze di Enti parastatali o di Enti ed Istituti di diritto pubblico ai fini del trattamento di quiescenza statale » (2426);

SCALIA e SINESIO: « Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (1217).

Il Presidente Vicentini comunica che il Governo ha richiesto un breve rinvio dell'esame dei provvedimenti che consenta al Governo stesso una più matura valutazione degli emendamenti proposti dal Relatore. Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento del contributo a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali agrarie ed Enti ausiliari, di cui all'articolo 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707 » (2323).

Il Relatore Laforgia comunica che sul nuovo testo del disegno è pervenuto il parere favorevole della V Commissione bilancio, parere favorevole condizionato a modificazioni relative alla copertura per l'esercizio 1966.

In rapporto ai chiarimenti richiesti dagli onorevoli Trombetta e Angelino nella seduta del 6 ottobre, illustra i dati di bilancio dell'Ente Casse rurali e mette in evidenza come i contributi più consistenti provengano dalle Casse rurali stesse. Sottolinea l'intensa attività dell'Ente, ricorda l'insostituibile funzione delle Casse rurali, quale freno all'esodo del risparmio nei piccoli centri, e lamenta che le numerose richieste giacenti presso la Banca d'Italia per l'apertura di nuove Casse rurali, soprattutto da dislocarsi nel Mezzogiorno, rimangano inevase. Presenta su tale problema il seguente ordine del giorno, il cui primo firmatario è il Presidente Vicentini, e che è sottoscritto anche dal Relatore e dai deputati Longoni, Bima, Patrini, Zugno, Bonaiti, Salvi, Bassi e Buzzetti:

« La VI Commissione permanente Finanze e Tesoro della Camera, consapevole che lo sviluppo del movimento cooperativo nel vi-

tale settore del credito risponde alla esigenza generale del Paese di tutela del risparmio e a quella particolare del progresso economico delle categorie rurali ed artigiane

invita il Governo

a voler disporre perché l'esame delle richieste di istituzione di nuove casse rurali ed artigiane, specie nelle zone depresse, sia effettuato con criteri di sollecitudine e benevolenza al fine di agevolare e non contrastare l'effettivo sviluppo in tutto il Paese di tali preziose e benemerite aziende minori di credito ».

Intervengono nella discussione il deputato Matarrese, che lamenta il fatto che contributi non vengano concessi alle cooperative che svolgono funzioni di stimolo analoghe, in rapporto alle piccole economie, a quelle svolte dalle casse rurali, deplora che persino le spese relative ai controlli biennali effettuate dalla amministrazione statale pesino sulle cooperative stesse e, si dichiara contrario, per la discriminazione operata, al disegno di legge; il deputato Scricciolo, che si dichiara favorevole al provvedimento e sottolinea la importante funzione delle casse rurali, e il Presidente Vicentini che ricorda le origini storiche del movimento delle casse rurali e l'attività, rivoluzionaria per l'epoca, di Luigi Luzzatti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Belotti, ricorda quindi alla Commissione la discussione svoltasi durante la seconda legislatura sul nuovo testo unico proposto relativo alle casse rurali. Sottolinea come il valore storico del movimento, (post-risorgimentale e liberale, prima, risalente ai Wollemborg e ai Luzzatti, e cattolico poi) sia costituito dalla eliminazione dell'usura nelle campagne. Ritiene fermamente che, anche in epoca di grande sviluppo bancario, non sia sostituibile la funzione delle casse rurali sotto il profilo della capillarità creditizia che le stesse realizzano. Rispondendo al deputato Matarrese afferma non essere pertinente il paragone fra casse rurali, che operano nell'ambito creditizio, e normali cooperative; non a caso, infatti, la vigilanza sulle casse rurali è affidata alla Banca d'Italia, mentre le cooperative sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro. Per l'importante funzione svolta dall'Ente e per le considerazioni già fatte raccomanda alla Commissione di approvare il disegno 2323 nel nuovo testo proposto dal Relatore con le modifiche proposte in sede di parere dalla Commissione

Bilancio. Dichiara di accogliere, a nome del Governo, l'ordine del giorno presentato dal Relatore.

La Commissione approva quindi gli articoli del disegno di legge nel testo proposto dal Relatore e con le modificazioni indicate dalla Commissione Bilancio.

Il disegno di legge n. 2323 è quindi votato a scrutinio segreto e approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1757).

Il Relatore Napolitano Francesco chiede il rinvio dell'esame del disegno di legge.

Il Presidente Vicentini rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

VILLA e CASTELLUCCI: « Provvidenze in favore dell'Istituto Romano per i ciechi di guerra » (2326).

Il Relatore Scricciolo propone emendamenti al testo della proposta che, eliminando dal testo stesso il riferimento al 10 per cento delle commesse, affidano alla Presidenza del Consiglio la determinazione delle quote da fissarsi in base alle capacità produttive dell'ente quali accertate dal Ministero del lavoro. Propone inoltre un articolo aggiuntivo che suoni divieto al subappalto delle forniture.

Dopo un intervento del deputato Nicoletto, che lamenta i mancati chiarimenti relativi alle osservazioni della Corte dei conti e considera pleonastico, in rapporto alla legislazione vigente, il divieto di subappalto, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Belotti esprime avviso contrario alla proposta di legge non solo in rapporto alle perplessità manifestate dalla Corte dei conti, ma altresì in rapporto alle proteste ed alle contestazioni che in sede comunitaria vengono sollevate (ad esempio in merito alla riserva del 40 per cento in favore del Mezzogiorno) su quanto nella legislazione italiana suoni riserva e vincolo in materia di investimenti e forniture. Invita pertanto la Commissione a non accrescere, con norme non molto chiare, la materia vincolistica già criticata in sede di C.E.E. Chiede pertanto un rinvio della proposta in discussione.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi ad altra seduta la discussione sulla proposta di legge.

PROPOSTE DI LEGGE:

STORTI ed altri: « Norme per il nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato » (711);

LORETI ed altri: « Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato » (1051);

FOA ed altri: « Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato » (1185).

Il Presidente Vicentini, ricordando come un disegno di legge relativo all'ordinamento del Poligrafico dello Stato sia di imminente presentazione alla Camera, propone un breve rinvio della discussione sulle proposte all'ordine del giorno. Dopo interventi del deputato Matarrese che chiede la costituzione di un comitato ristretto e del Relatore Loreti che si dichiara contrario a tale proposta per evitare ritardi nell'iter dei provvedimenti, il Presidente Vicentini rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

PROPOSTE DI LEGGE:

RAFFAELLI ed altri: « Integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione della imposta comunale di consumo sul vino » (754);

MINIO ed altri: « Provvedimenti a favore dei comuni e delle province » (1764).

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro Belotti precisa che il problema, per il quale non è materialmente possibile una soluzione immediata, è oggetto di attento e preoccupato studio da parte del Governo, che intende risolverlo nell'ambito della riforma globale del sistema della finanza locale. Informa la Commissione che lo specifico argomento oggetto delle proposte sarà affrontato dal Ministro del tesoro in sede di discussione del bilancio.

Il Presidente Vicentini rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione delle proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

DIFESA (VII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la Difesa, Guadalupi.

PROPOSTA DI LEGGE:

GUADALUPI ed altri: « Estensione ai palombari, sommozzatori e loro guide del per-

sonale civile e operaio del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969 » (216).

In assenza del Relatore Lucchesi il deputato Lenoci illustra la proposta di legge che intende perequare il trattamento dei palombari, sommozzatori e loro guide del personale civile e operaio del Ministero della Difesa, estendendo ad essi le disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969.

Il Sottosegretario di Stato alla difesa, Guadalupi dichiara che il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge e presenta all'articolo 4 un emendamento tendente a precisare l'onere e i mezzi di copertura per fronteggiarlo.

Successivamente la Commissione approva all'unanimità la proposta del Relatore di richiedere il trasferimento alla sede legislativa della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

PRETI e ORLANDI: « Disposizioni per la concessione della pensione a particolari categorie di ex ufficiali e sottufficiali delle Forze armate » (542).

In assenza del Relatore Abate la Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1965, ORE 11. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme in materia di prestazione del servizio militare di leva da parte delle guardie e degli allievi guardie del Corpo forestale dello Stato » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2543).

Il Relatore Fornale illustra favorevolmente il disegno di legge che dispone la equiparazione, ad ogni effetto, al servizio militare di leva del servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato dalle guardie e dagli allievi guardie che abbiano compiuto l'intera ferma triennale.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi auspica la sollecita approvazione del provvedimento.

La Commissione non apporta modificazioni all'articolo unico del disegno di legge che è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore ROSATI: « Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2513).

Il Relatore Buffone illustra la proposta di legge che tende ad abolire il corso valutativo da frequentarsi da parte dei tenenti colonnelli prossimi ad avanzamento, appartenenti al ruolo normale delle varie armi dell'Esercito.

Il Relatore si dichiara d'accordo con la motivazione del provvedimento in quanto sia l'elevato onere finanziario di circa mezzo miliardo annuo, sia il lungo periodo nel quale gli ufficiali vengono distratti dagli incarichi ad essi assegnati, consigliano la soppressione della norma contenuta nella legge di avanzamento.

Il Relatore dà anche lettura di un nuovo testo predisposto dal Governo nel quale vengono meglio precisate le tabelle ed i quadri ai quali si fa riferimento e viene anche previsto che, a decorrere dalle valutazioni per l'iscrizione nei quadri di avanzamento per l'anno 1966, nei riguardi dei tenenti colonnelli del ruolo dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli normali delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio, non costituisce elemento valutabile ai sensi dell'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il risultato del corso valutativo eventualmente frequentato.

L'oratore conclude esprimendo le proprie perplessità per il fatto che si vengono a porre sullo stesso piano gli ufficiali che hanno frequentato il corso e quelli che non sono in possesso di tale titolo e si dichiara favorevole alla organizzazione di un ultimo corso valutativo.

Interviene nella discussione il deputato Messe, il quale si dichiara concorde con i rilievi del Relatore e suggerisce di fissare una più lontana decorrenza onde permettere il riassorbimento degli ufficiali che abbiano frequentato gli ultimi corsi valutativi. Il deputato Pacciardi si dichiara molto perplesso rispetto a tutta la materia, anche perché gli emendamenti del Governo sono stati presentati all'ultima ora e ritiene che si debba procedere ad un meditato studio di essi. Propone, quindi, di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge ad altra seduta.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, comunica che il Ministro della difesa, a seguito dell'approvazione unanime da parte della IV Commissione permanente del Senato, della proposta di legge, dispose di non tenere altri corsi valutativi dopo quello chiuso il 30 giugno 1965. Dichiara, anche, che nell'articolo 2 del nuovo testo, la decorrenza stabilita non comporta turbative sul piano giuridico.

Per quanto concerne la proposta di rinvio avanzata dal deputato Pacciardi dichiara che il Governo non si oppone ad essa.

Successivamente la Commissione approva la proposta di rinvio avanzata dal deputato Pacciardi.

PROPOSTE DI LEGGE:

JOZZELLI: « Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda » (414);

BADINI CONFALONIERI: « Adeguamento al coefficiente 217 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente » (288).

Il Presidente richiama l'*iter* delle due proposte di legge ed il parere contrario espresso dalla V Commissione (Bilancio). Osserva, tuttavia, che nell'attuale addestramento militare è stata rivalutata la parte di preparazione ginnico-sportiva e ritiene che in questo quadro non sia consigliabile trascurare i benefici dell'educazione schermistica.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, dichiara che il Governo si rimette alle deliberazioni della Commissione e che le perplessità espresse a suo tempo riguardano il fatto che i capitani maestri di scherma appartengono ad un ruolo ad esaurimento.

Il Presidente Caiati propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta rivolgendo una calda raccomandazione al rappresentante del Governo perché venga riesaminata la materia e trovata una soluzione che permetta di superare il parere contrario espresso dalla V Commissione (Bilancio) ed ottenere l'assenso della Commissione alla sua proposta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Magri.

PROPOSTA DI LEGGE:

ERMINI ed altri: « Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea » (350).

Il Relatore Marangone ripropone alla Commissione le finalità del provvedimento, che armonizza la duplice finalità di promuovere lo sviluppo civile della comunità di Aquileia e di valorizzarne al contempo il patrimonio archeologico, anche a scopi turistici.

Dopo un intervento del Sottosegretario Magri, che esprime il consenso del Governo all'iniziativa parlamentare, la Commissione approva gli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento con alcune modificazioni formali proposte dai deputati Marangone e Franceschini, e con le modifiche sostanziali, implicate nel parere favorevole espresso dalla V Commissione Bilancio, che riducono la spesa globale prevista da 1.200 e 1.000 milioni e spostano la decorrenza del provvedimento all'esercizio finanziario 1966.

L'articolo 4 è approvato con un emendamento proposto dal deputato Moro Dino che aggiunge la Regione Friuli-Venezia Giulia alle amministrazioni provinciali e comunali territorialmente competenti, autorizzate a coadiuvare le Sovrintendenze nell'espletamento dei compiti previsti dalla legge.

Sull'articolo 5, che disciplina il rapporto tra piano regolatore e zone di interesse archeologico, ha inizio quindi un'ampia discussione nella quale intervengono i deputati Seroni, Berlinguer Luigi, Codignola, il Presidente Ermini, il Sottosegretario Magri e il Relatore Marangone, che fornisce ulteriori elementi di giudizio dedotti dalla situazione reale della zona e dall'analisi delle sue concrete esigenze. La Commissione lo approva quindi, con alcuni emendamenti Codignola, confortati da unanime consenso, in virtù dei quali risulta disposto che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, la Sovrintendenza alle antichità delle Venezie, in accordo con il comune di Aquileia, provvederà a predisporre un piano definitivo di esplorazioni che permetta — nell'ambito del piano regolatore — lo svincolo delle zone prive di

interesse archeologico incluse nel perimetro attualmente vincolato.

La Commissione approva quindi anche l'articolo 6, sottoponendolo ad una riserva di coordinamento per la parte relativa all'indicazione della copertura finanziaria.

Dopo un intervento del deputato Franceschini, che esprime il compiacimento suo personale e quello della Commissione di indagine sul patrimonio artistico nazionale, per il felice iter del provvedimento, la proposta di legge n. 350 è votata a scrutinio segreto ed approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di un contributo all'Università di Perugia per la sezione di ricerche sul cancro, esistente presso l'istituto di anatomia patologica » (1703-D).

Il Relatore Elkan rammenta alla Commissione la complessa vicenda del provvedimento sulla quale i due rami del Parlamento non hanno trovato un facile accordo e che risulta ridotto — nell'ultima formulazione data dal Senato — alla mera concessione di un contributo annuo di 40 milioni.

Dopo un intervento del deputato Badini Confalonieri, che proprio per le complesse vicende richiamate dal Relatore ritiene opportuno approvare rapidamente il disegno di legge, esprimono il loro consenso anche i deputati Codignola, Seroni e Valitutti, secondo i quali d'altra parte il Senato sarebbe andato al di là dei limiti disposti dall'articolo 54 del suo stesso regolamento (al quale corrisponde l'articolo 67 del Regolamento della Camera) non limitando il suo esame alle sole modifiche apportate dalla Commissione Istruzione della Camera dei Deputati.

Dopo un intervento del Presidente Ermini, che definisce inammissibili i rilievi espressi in merito al procedimento seguito dal Senato, la Commissione approva senza modificazioni ulteriori le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al disegno di legge 1703-D che è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori SPIGAROLI e BELLISARIO: « Indennità di direzione ai professori incaricati della presidenza degli istituti secondari di istruzione » (*Approvata dalla VI Commissione del Senato*) (2414).

Il Relatore Racchetti illustra nuovamente le finalità del provvedimento, che attribuisce

ai professori incaricati della presidenza la stessa indennità di direzione di cui fruiscono i presidi di ruolo, e che è stato trasferito di recente — su unanime richiesta della Commissione — in sede legislativa.

Intervengono quindi nella discussione i deputati Codignola, Valitutti e Scionti, i quali sostengono l'opportunità di associare l'esame di questo problema all'esame della questione globale delle presidenze, sottolineando nel contempo il pericolo che l'approvazione immediata del provvedimento possa convertirsi in un rafforzamento della precaria situazione attuale; Romanato, che è favorevole al provvedimento purché non si trascurino le istanze contenute nella sua proposta di legge n. 1129 e nelle altre due proposte di legge concorrenti Leone Raffaele n. 1777 e Nannini n. 2279, relative ai presidi idonei; Leone Raffaele, il quale esprime il suo consenso all'iniziativa che conferma opportunamente — a suo avviso — la politica sinora eseguita di far corrispondere a identità di funzione identità di remunerazione; Seroni, il quale critica la persistente tendenza della Commissione ad occuparsi di iniziative che rispecchiano in modo immediato esigenze sindacali, eludendo i temi della riforma della scuola, malgrado l'impegno più volte confermato di agire in senso coerente con le risultanze della Commissione di indagine; Pitzalis, che sostiene l'opportunità del provvedimento facendo presenti le condizioni particolari della Sardegna dove il reclutamento dei professori disposti ad assumere l'incarico delle presidenze è particolarmente difficile; e del Sottosegretario Magri, il quale conferma l'impegno del Governo a presentare e a promuovere le iniziative di riforma senza per altro paralizzare l'attività legislativa corrente che, per quanto minore, non è per questo meno importante. Il rappresentante del Governo nega, inoltre, che esista una stretta connessione fra questo specifico problema e quello, più generale delle presidenze rammentando anche la recente circolare ministeriale che disciplina in modo preciso il meccanismo di conferimento degli incarichi.

La Commissione non approva quindi una proposta di breve rinvio formulata dall'onorevole Codignola e motivata con l'opportunità di conseguire prima un minimo di accordo sulle proposte di legge Romanato, Leone Raffaele e Nannini assegnate alla Commissione in sede referente e relative ai presidi idonei, e passa all'esame degli articoli. L'articolo 1 è approvato nel testo originario, in quanto la Commissione non accoglie un emendamento Finocchiaro-Codignola tendente ad

estendere la disciplina prevista anche ai presidi non di ruolo. Ha quindi inizio un'ampia discussione su un emendamento aggiuntivo Caiazza che precisa come le norme della legge si debbano applicare anche al personale direttivo ed educativo degli istituti statali di educazione.

Dopo interventi dei deputati Codignola, Pitzalis, Picciotto, Levi Arian Giorgina, del Relatore Racchetti e del Sottosegretario Magri, il Presidente Ermini dispone una breve sospensione della seduta per dar modo ai deputati interessati di riformulare l'emendamento tenendo conto delle indicazioni emerse nel corso della discussione.

(Le seduta, sospesa alle 12,40, è ripresa alle 13).

Alla ripresa della seduta il rappresentante del Governo chiede un breve rinvio della discussione per raccogliere ulteriori elementi di giudizio relativamente al seguente emendamento aggiuntivo Codignola, al quale il deputato Caiazza ritira il suo assenso: « Detta indennità compete altresì al personale di ruolo incaricato della funzione di direttore dei convitti nazionali, di direttrice degli educandati femminili, di ispettore scolastico, di direttore degli istituti statali dei sordomuti nelle misure rispettivamente previste dal primo comma n. 3), 4) e 5) della legge n. 831 del 1961.

Il Presidente Ermini rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1965, ORE 9,35. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Romita.

PROPOSTE DI LEGGE:

CERUTI CARLO: « Riapertura dei termini fissati dall'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, in materia di ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici » (450);

BASILE GUIDO: « Riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238 » (839);

Senatori DE LUCA ANGELO ed altri: « Modificazioni ed integrazioni alle vigenti dispo-

sizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2540).

La Commissione delibera, all'unanimità, di chiedere l'assegnazione in sede legislativa dei provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1965, ORE 10,10. — *Presidenza del Vice Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

PROPOSTE DI LEGGE:

PREARO ed altri: « Modifica dell'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sul divieto di detenzione e commercializzazione dei mosti e dei vini provenienti da vitigni diversi dalla *vitis vinifera* » (2362);

DI MAURO ADO GUIDO ed altri: « Modifica all'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, in materia di mosti e di vini » (2522).

Il Presidente fa presente che nella precedente seduta della Commissione in sede referente è stato nominato un Comitato ristretto che ha elaborato un testo unificato delle due proposte di legge abbinata.

Il Relatore Armani, nel riferire sui lavori del Comitato, fa presente che sono state elaborate alcune norme le quali differiscono nel tempo l'applicazione di alcuni divieti previsti dal decreto presidenziale n. 162, del 1965 particolarmente in rapporto ai vitigni ibridi produttori diretti, fissando inoltre alcune disposizioni in materia di acetificazione.

Dichiara altresì che per il problema dei vini « Lambruschi » il Governo si è impegnato ad emanare disposizioni ai prefetti delle province interessate, mentre per i vini « rossissimi » non è possibile sancire alcuna deroga al divieto, auspicandosi solo una definizione diversa del problema che interessa tanti produttori.

Conclude affermando che il decreto presidenziale rappresenta un utilissimo provvedimento che deve essere difeso per tutelare

gli interessi fondamentali della produzione e del consumo e per frenare il dilagare delle frodi operate nel settore.

Il deputato Ognibene, dopo aver sottolineato che il decreto presidenziale ha creato una buona ed utile legge, dichiara che il legislatore intende intervenire per correggere solo talune incongruenze, cercando di migliorare la legge. Dopo aver affermato che la coltivazione degli ibridi è molto diffusa e pertanto si impone l'esigenza di provvedere ad erogare adeguati contributi al fine di consentire un rapido smantellamento di queste coltivazioni, si sofferma particolarmente sui due problemi relativi ai vini « Lambruschi » e ai « rossissimi ». In tal senso propone due emendamenti all'articolo 20 e all'articolo 22 del decreto presidenziale.

Il deputato De Leonardis esprime in linea di massima le sue perplessità sul fatto che il legislatore modifichi un provvedimento legislativo appena entrato in vigore. Nondimeno auspica che la proroga del divieto che si intende concedere a viticoltori che coltivano gli ibridi serva a rafforzare l'indirizzo del Governo, sulla base della legislazione già esistente anche in altri paesi, a far smantellare gli impianti di detti vitigni. Segnala infine il grave pericolo di misturazioni che i « rossissimi » possono comportare.

Il deputato Ferrari Riccardo, dopo aver dichiarato che è sempre pericoloso ritoccare una legge sulla produzione vinicola, si oppone alla proposta di concessione di contributi ai proprietari di ibridi, poiché essi hanno già violato un divieto che preesiste da molti anni.

Il deputato Mengozzi si sofferma particolarmente sulla necessità di tutelare i produttori dei « Lambruschi », per i quali il Governo deve essere vincolato o con una modifica normativa o con un ordine del giorno vincolante. Sui vini « rossissimi » egli ribadisce che non si tratta di vini immessi al consumo.

Il deputato Curti Ivano dichiara che la coltivazione degli ibridi è proseguita per le condizioni di disagio dei nostri coltivatori e chiede anch'egli che il divieto di cui all'articolo 20 del decreto presidenziale non si estenda ai « Lambruschi »; occorre altresì a suo parere tutelare l'economia di alcune zone interessate alla produzione dei vini « rossissimi » per i quali si chiede la possibilità di commercializzazione appunto come vini da taglio.

Il deputato Prearo illustra i motivi per i quali è stato indispensabile ricorrere ad una legge per la deroga limitata nel tempo al divieto della produzione di vino non da *vitis vinifera*, ricorda le cause remote e prossime della coltivazione di vitigni e concorda con le innovazioni proposte in sede di Comitato ristretto.

Il deputato Vaja chiede che sia modificato l'articolo 29 relativo al livello fissato per le bottiglie di vino, mentre si dichiara contrario alla commercializzazione dei « rossissimi », in quanto a suo parere è preferibile usare l'additivo.

Il deputato Dossetti fa presente infine che il problema dei « Lambruschi » interessa particolarmente molte cantine sociali di alcune regioni italiane.

Il Relatore Armani, replicando agli intervenuti, dopo aver sottolineato che le conclusioni del Comitato ristretto hanno ottenuto consensi unanimi, auspica che in sede amministrativa il Governo provveda ad una discriminazione tra vitigni ibridi.

Chiede quindi per i « Lambruschi » che non si infirmi la legge con una ulteriore modifica, ma che si acceda alla soluzione dell'ordine del giorno, che il Governo tradurrà in norme di esecuzione; che per i « rossissimi » il divieto permanga integralmente.

Il Sottosegretario Antoniozzi, dopo aver dichiarato che la discussione svolta dimostra l'incontestabile validità della nuova legge vinicola, afferma che il Governo è stato favorevole ad alcuni ritocchi opportuni, che sono quelli proposti dal Comitato ristretto. Si dichiara contrario ad ulteriori modifiche proprio perché si potrebbe creare una sorta di reazione a catena che farebbe perdere forza ed efficacia alla nuova legge.

Chiarisce che tre sono i problemi su cui si chiederebbe di modificare la legge: 1) per i « Lambruschi », per i quali il Governo è favorevole in sede amministrativa ad emanare disposizioni; 2) per i « rossissimi », per i quali il divieto deve rimanere poiché vi è pericolo di gravi sofisticazioni che si intende reprimere; aggiunge a tale riguardo che a suo parere non vi è danno per gli agricoltori, perché essi possono o avviare l'uva adoperata per i rossissimi » alle normali pratiche di vinificazione, ovvero alla vendita come prodotto finito; 3) per le capacità delle bottiglie, per le quali deve rimanere valida la prescrizione del livello previsto dall'articolo 29, che tra l'altro soddisfa pienamente le categorie interessate.

Il Presidente pone in votazione quindi i seguenti tre articoli del testo unificato dal Comitato ristretto, che vengono approvati.

ART. 1.

L'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Sono vietati la detenzione a scopo di commercio ed il commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che abbiano subito trattamenti ed aggiunte non consentiti o che, anche se rispondenti alle definizioni ed ai requisiti del presente decreto, provengono da vitigni diversi dalla *vitis vinifera*, eccezion fatta per i mosti ed i vini provenienti da determinati vitigni ibridi la cui coltivazione potrà essere consentita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in relazione alle particolari condizioni ambientali di alcune zone ed alle caratteristiche intrinseche dei vitigni stessi ».

ART. 2.

All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente comma:

« Le materie prime destinate all'acetificazione, al momento della loro iscrizione nel registro di carico e scarico di cui al precedente comma, devono essere aggiunte di una sostanza rivelatrice prescritta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per la sanità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di impiego di tale sostanza ».

ART. 3.

All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunta la seguente lettera d):

« d) da stabilimenti di produzione a stabilimenti nei quali si producono vinelli, per la denaturazione degli stessi ai sensi del quinto comma dell'articolo 37 ».

Dopo interventi del deputato Franzo, del Relatore Armani e del Sottosegretario Antoniozzi, i quali definiscono che l'interpretazione dell'articolo si estende alla possibilità

di detenere nello stesso locale anidride carbonica, l'articolo 4 viene approvato nel seguente testo, proposto dal Comitato ristretto:

ART. 4.

All'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono aggiunti i seguenti comma:

« Il divieto di cui all'articolo 9, secondo comma, si applica un anno dopo l'entrata in vigore del presente decreto ».

« Il divieto relativo alla detenzione a scopo di commercio ed al commercio dei mosti e dei vini provenienti da vitigni diversi dalla *vitis vinifera* o da quelli la cui coltivazione sarà consentita con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ai sensi dell'articolo 22 si applica quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto ».

Un articolo aggiuntivo a firma dei deputati Ognibene, Ferioli, Mengozzi ed altri, tendente a modificare l'articolo 20, terzo comma, viene ritirato dopo che il Sottosegretario Antoniozzi dichiara che il Governo riconosce che la preparazione dei vini « Lambruschi » si troverebbe in difficoltà se non venisse rimosso, in via amministrativa, il divieto di cui al decreto presidenziale.

Un altro articolo aggiuntivo a firma degli stessi deputati, col quale si chiede una modifica dell'articolo 22, diretto a fissare l'alcole metilico in quantità superiore a millimetri 0,40 per i vini rossi e a millimetri 0,20 per i vini bianchi (problema dei vini « rossissimi ») viene anch'esso ritirato dopo interventi dei deputati Curti Ivano, Dossetti, Mengozzi ed Ognibene, i quali dichiarano che l'argomento rimane aperto per un riesame alla luce di una valutazione più approfondita.

Il Sottosegretario Antoniozzi accoglie quindi un ordine del giorno a firma dei deputati Ognibene, Ferioli, Mengozzi, Dossetti, Ceruti, Curti Ivano ed altri, col quale si impegna il Governo ad emanare disposizioni ai Prefetti delle province interessate perché applichino con loro decreto la deroga prevista dal comma quarto dell'articolo 20 onde consentire la pratica della fermentazione e rifermentazione, senza aggiunta di anidride carbonica, in bottiglie o in altro recipiente chiuso, dei vini « Lambruschi » anche in periodi successivi al 31 dicembre di ogni anno.

Il Sottosegretario dichiara altresì di accogliere come raccomandazione un ordine del giorno Prearo col quale si chiede una migliore informazione per i vinificatori obbligati alla

denuncia di cui all'articolo 40 del decreto presidenziale ed un ordine del giorno Villani col quale si chiedono adeguati contributi diretti a facilitare l'estirpazione dei vitigni ibridi.

Il testo unificato delle proposte di legge viene quindi votato a scrutinio segreto ed approvato con il nuovo titolo: Modifiche agli articoli 22, 42, 47 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il commercio estero, Battista.

DISEGNO DI LEGGE:

« Albi Nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofruttilicoli ed agrumari » (1434).

Il Presidente, ricordato che nell'ultima seduta è stata chiusa la discussione generale, richiama l'attenzione della Commissione sulla essenziale importanza del disposto dell'articolo 1 con il quale vengono istituiti un Albo nazionale e un Ruolo provvisorio degli esportatori di prodotti ortofruttilicoli, dei fiori e degli agrumi. Poiché nella discussione generale è emersa una posizione ben differenziata, tendente a limitare alla sola istituzione di un Albo nazionale la disciplina del settore, e poiché in tal senso è preannunciato un emendamento sostitutivo dei deputati Ceravolo e Brighenti, prima di porre in votazione detto emendamento, chiede alla Commissione di pronunciarsi chiaramente su questo punto fondamentale del disegno di legge.

Le posizioni contrarie all'attuale formulazione dell'articolo 1 sono ribadite dai deputati Ceravolo, Bastianelli, Brighenti e Cataldo, i quali confermano di paventare il consolidamento di ingiustificati esclusivismi e di situazioni di monopolio.

Il rappresentante del Governo ed il relatore Dosi difendono, invece, il testo del disegno di legge, chiarendo che il Ruolo provvisorio costituisce uno strumento di ulteriore garanzia circa la capacità e la moralità degli operatori economici che intendono professio-

nalmente dedicarsi all'esercizio dell'esportazione, e che, comunque, il vecchio sistema previsto dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1806, va in ogni caso riformato, in quanto fondato su valutazioni di carattere locale e su criteri non univoci né omogenei.

I deputati Amadeo Aldo ed Halfer, al fine di sbloccare la discussione dal punto morto di una netta contrapposizione di indirizzi, propongono una formulazione intermedia, che, tenendo conto anche dei criteri di valutazione decentrata delle ditte e di una migliore sistemazione legislativa dei tempi di passaggio dai Ruoli provvisori all'Albo nazionale, elimini quest'ultima fase ed articoli il provvedimento nel senso di ammettere gli esportatori all'Albo nazionale direttamente dagli albi delle singole Camere di commercio, pur attraverso le valutazioni ed i giudizi di merito previsti dal disegno di legge.

Il Presidente, quindi, dopo aver pregato il Relatore Dosi di prendere contatto con i colleghi che si sono fatti portatori delle diverse esigenze e posizioni emerse nel dibattito, al fine di presentare un testo concordato dell'articolo 1, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1965, ORE 11,15. —
Presidenza del Presidente GIOLITTI.

PROPOSTA DI LEGGE:

LAMA ed altri: « Norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali e dei prodotti di cava » (571).

Prosegue la discussione generale. Il deputato Alesi manifesta l'opposizione del gruppo liberale alla proposta di legge in esame, ritenendone lo spirito gravemente lesivo al sistema di economia libera sul quale sono fondati, nel nostro paese, l'esercizio dell'industria e le attività imprenditoriali in genere. Osserva che il provvedimento giustifica gravi perplessità di ordine costituzionale, in quanto contrario ai principi generali di cui al titolo terzo della parte prima della Costituzione.

Il deputato Mussa Ivaldi riconosce alla proposta di legge il merito di aver posto il problema di un aggiornamento della legislazione mineraria italiana. Un altro merito è quello di tendere ad un coordinamento della ricerca sul piano nazionale, alla scopo di poter disporre di una aggiornata carta geologico-mi-

neraria delle risorse. In considerazione della difficile situazione mineraria italiana derivante dalle sfavorevoli condizioni in cui si opera nella massima parte dei nostri giacimenti, la proposta di legge presenta tuttavia alcuni aspetti che, seppure, a suo giudizio, apprezzabili in linea di principio, possono avere la conseguenza di scoraggiare qualsiasi iniziativa di ricerca e di sfruttamento.

Il deputato Biaggi Francantonio, pur riconoscendo l'arretratezza della nostra legislazione mineraria che risente della impostazione di politica autarchia nel cui quadro essa è venuta in essere, e pur riconoscendo la opportunità di un aggiornamento, si dichiara contrario ai principi informativi della proposta di legge e ricorda che qualsiasi riforma deve tendere a rendere più competitiva e più adeguata alle esigenze dell'industria nazionale e del commercio estero la produzione mineraria, soprattutto nei settori del mercurio, dello zinco e del piombo, che ritiene tuttora vitali, ed anzi suscettivi di nuovi progressi.

Il Presidente rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1965, ORE 9,45. —
Presidenza del Presidente ZANIBELLI. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Fenoaltea.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori ZANE ed altri e FIORE ed altri: « Esenzione delle pensioni minime della previdenza sociale dalle trattenute nel caso in cui i lavoratori prestino attività lavorativa » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (2635).

Il deputato Marotta Vincenzo illustra favorevolmente la proposta di legge, che elimina una sperequazione derivante da una involontaria omissione nell'approvazione della legge 21 luglio 1965, n. 903, per cui la soppressione delle ritenute sulle pensioni dell'I.N.P.S. di titolari esplicanti lavoro retribuito alle dipendenze di terzi non ha potuto trovare applicazione nei confronti dei titolari di trattamenti minimi. Per quanto riguarda la copertura dell'onere derivante dalla proposta di legge, osserva che esso si configura come una minore entrata del fondo adegua-

mento pensioni e che la sua copertura rientra nelle previsioni finanziarie formulate al momento dell'approvazione della citata legge n. 903.

I deputati Sulotto e Bianchi Fortunato si dichiarano favorevoli all'approvazione della proposta di legge. Anche il deputato Gitti è favorevole e richiama l'attenzione su altre anomalie della legge n. 903 e in particolare sull'istituto della pensione di anzianità, auspicando che sia possibile arrivare al riconoscimento dei contributi figurativi relativi al servizio militare e dei periodi non coperti da contribuzione, per avere i lavoratori percepito retribuzioni superiori ai massimali prima vigenti.

Il deputato Abenante richiama l'attenzione sulla connessione delle norme della legge n. 903 con il problema recentemente emerso del pensionamento anticipato dei lavoratori tessili.

Il Sottosegretario di Stato Fenoaltea esprime il parere favorevole del Governo ed assicura che il problema della copertura della spesa è stato già risolto al momento dell'approvazione della legge n. 903.

La Commissione quindi non apporta modificazioni all'articolo unico della proposta di legge, che è successivamente votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, Volpe.

Su richiesta del deputato Scarpa, il Sottosegretario Volpe comunica che il Governo non è ancora in grado di precisare i risultati degli studi in corso per la predisposizione di un adeguato piano di finanziamento delle farmacie rurali. Il Presidente De Maria, auspicando una maggiore collaborazione tra il Governo e la Commissione, prende atto delle dichiarazioni del Sottosegretario Volpe e comunica alla Commissione che i provvedimenti concernenti le farmacie saranno discussi nella prossima settimana in sede di Commissione ovvero di Comitato ristretto, a seconda dei chiarimenti che saranno o meno forniti dal Governo.

Il deputato Scarpa lamenta la impossibilità di svolgere i propri lavori da parte della Commissione, che, unica fra tutte le Commissioni permanenti, non ha una propria aula. Il Presidente De Maria assicura il suo interessamento presso il Presidente della Camera perché la questione venga sollecitamente risolta per porre la Commissione in grado di svolgere la sua funzione in modo adeguato.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MARIA e GRAZIOSI: « Estensione ai veterinari comunali capo, ai direttori di pubblico macello ed ai veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione sanitaria delle provvidenze previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 151 » (2062).

Il Relatore Cattaneo Petrini Giannina illustra la proposta di legge, che tende ad eliminare una ingiustificata sperequazione tra sanitari che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, fanno tutti indistintamente parte dell'ufficio del veterinario comunale.

Dopo che il deputato De Lorenzo si è dichiarato favorevole all'approvazione della proposta di legge, interviene il Sottosegretario Volpe che propone un testo sostitutivo.

Sulla proposta del rappresentante di Governo interloquiscono i deputati De Lorenzo, Gennai Tonietti Erisia, Capua e Usvardi, che sottolineano l'opportunità di discutere la proposta di legge congiuntamente con le proposte di legge nn. 2004 e 2191, ricorrendo se del caso alla nomina di un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato, ed i deputati Scarpa e Spinelli, che si dichiarano favorevoli a discutere la proposta di legge n. 2062 separatamente dalle proposte nn. 2004 e 2191 di contenuto diverso.

Dopo alcuni chiarimenti del Presidente De Maria e del Sottosegretario Volpe, il deputato Lattanzio sottolinea la necessità di affrontare il problema dell'attuazione della legge 15 febbraio 1963, n. 151, nella sua globalità e di deferire pertanto tutte e tre le proposte di legge ad un Comitato ristretto. La Commissione respinge la proposta del deputato Lattanzio e, dopo il passaggio agli articoli, non approva gli emendamenti del Governo.

La Commissione, quindi, non apporta modificazioni all'articolo unico della proposta di legge che è successivamente votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTE DI LEGGE:

« Malfatti Francesco ed altri: « Integrazione della legge 15 febbraio 1963, n. 151, relativa agli stipendi minimi del personale sanitario degli Enti locali » (2004);

De Lorenzo e Ferioli: « Integrazione della legge 15 febbraio 1963, n. 151, concernente modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (2191).

Il Relatore Lattanzio illustra le proposte di legge che intendono estendere agli ufficiali sanitari, ai medici addetti, agli ufficiali sanitari comunali e ai medici e veterinari condotti i miglioramenti economici previsti dalle leggi 27 maggio 1959, n. 324, 19 aprile 1962, n. 176 e 28 gennaio 1963, n. 20, in favore dei dipendenti statali.

Dopo interventi dei deputati Gennai Tonietti Erisia, Cattaneo Petrini Giannina, Malfatti Francesco, De Lorenzo, del Relatore Lattanzio e del Sottosegretario Volpe, le due proposte di legge sono approvate in un testo unificato con un emendamento del Governo che ricomprende fra i beneficiari del provvedimento anche i veterinari comunali capo, i direttori di pubblico macello e i veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione sanitaria.

Al termine della seduta, il testo unificato delle proposte di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari » (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (2525).

Il Relatore Bartole illustra ampiamente il disegno di legge e le osservazioni formulate, in sede di parere, dalla IV Commissione (Giustizia) e conclude dichiarandosi favorevole.

Dopo interventi dei deputati Spinelli, Gasco, Pasqualicchio, Cattaneo Petrini Giannina, Capua e De Lorenzo, nonché del Relatore Bartole e del Sottosegretario Volpe, la Commissione, ritenendo superfluo il provvedimento, delibera il non passaggio agli articoli.

Il disegno di legge sarà pertanto cancellato dall'ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE nei procedimenti di accusa.

Giovedì 14 ottobre, ore 10.

COMMISSIONI RIUNITE (Industria XII e Lavoro XIII)

Giovedì 14 ottobre, ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile (2601) — (Parere della V e della VI Commissione);

— Relatori: Biaggi Nullo, per la XII Commissione; Bianchi Fortunato, per la XIII Commissione.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 14 ottobre, ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

Senatori BELLISARIO ed altri: Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (2219) (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) — (Parere della V Commissione);

ROMANATO: Norme per la sistemazione del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo (1883) — (Parere della V Commissione);

PICCIOTTO ed altri: Norme per la sistemazione, la formazione e il reclutamento del personale insegnante e non insegnante nelle scuole statali (Urgenza) (1712) — (Parere della I e della V Commissione);

BORCHI ed altri: Concorso speciale a cattedre nella scuola secondaria di primo grado (1137);

VALITUTTI ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media degli insegnanti elementari di ruolo abilitati e conferimento di incarichi di insegnamento nella stessa scuola ai maestri elementari di ruolo laureati (1406);

LAURICELLA ed altri: Concorso speciale riservato agli insegnanti elementari di ruolo laureati per immissione nei ruoli della scuola media unica (1926);

— Relatore: Leone Raffaele.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

CRUCIANI: Concorso per titoli riservato agli abilitati in educazione fisica (290) — Relatore: De Zam.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Istituzione di scuole materne statali (1897) — (*Parere della II, V e IX Commissione*);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Obbligatorietà della scuola materna per minorati dell'udito (148) — (*Parere della V Commissione*);

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Istituzione di scuole statali per l'infanzia (*Urgenza*) (938) — (*Parere della I, II, V e IX Commissione*);

— Relatore: Rampa.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

ROMANATO e PIZALIS: Norme per l'assunzione nel ruolo dei presidi di concorrenti idonei (1129);

LEONE RAFFAELE: Norme per l'assunzione nei ruoli organici dei presidi o capi di istituto in possesso di particolari requisiti o condizioni (1777);

— Relatore: Racchetti.

Esame delle proposte di legge:

NANNINI: Norme relative ai concorsi ed alle nomine dei presidi nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado (2279) — Relatore: Racchetti;

Modifiche all'ordinamento universitario (2314) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Ermini.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 21.